



# COMUNE DI PIANEZZA

CITTÀ METROPOLITANA DI TORINO

ORDINANZA N. 5

DEL 16/01/2026

## SETTORE LAVORI PUBBLICI

**OGGETTO:** *ORDINANZA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE: ISTITUZIONE TEMPORANEA DEL DIVIETO DI TRANSITO LUNGO IL PERCORSO CICLO-PEDONALE, DA VIA PIANEZZA NEL COMUNE DI ALPIGNANO, ALL'ACCESSO DA VIA MARIA BRICCA, PER INTERVENTI DI RISANAMENTO E CONSOLIDAMENTO DELLE SPONDE DEL CANALE DEI PRATI, DA PARTE DELLA DITTA BERSISA GIUSEPPE S.A.S., CON SEDE IN LEINÌ (TO).*

### IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Premesso che:

- a seguito del crollo del muro di recinzione della proprietà di Villa Lydia e della relativa scarpata, in prossimità della pista ciclo-pedonale nel Comune di Pianezza, con accesso da via Pianezza nel Comune di Alpignano ed in corrispondenza del confine comunale, la Proprietà Rossi di Montelera è intervenuta con urgenza per la messa in sicurezza dalla proprietà e del versante, necessitando altresì da parte del Comune di Pianezza, il risanamento e consolidamento delle sponde del Canale dei Prati nel medesimo tratto;
- avviata apposita trattativa diretta in data 29/09/2025, con unico operatore economico in possesso dei necessari requisiti per “Opere fluviali, di difesa, di sistemazione idraulica e di bonifica” nella categoria OG 8, con propria determinazione n. 391 del 09/10/2025 sono stati affidati, ai sensi dell'art. 50, comma 1 lettera c) del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i., i lavori ad oggetto "SISTEMAZIONE IDRAULICA BEALERA DEI PRATI NEL TRATTO PROPRIETA' ROSSI DI MONTELERA" alla Ditta BERSISA GIUSEPPE S.a.s., con sede in Leinì (TO), via Lombardore n. 276/N – P.IVA 09590130010.

Ritenuto ad oggi, al fine di eseguire le lavorazioni, di dover emettere apposita ordinanza per la regolamentazione della viabilità, mediante il divieto di transito lungo il percorso ciclo-pedonale, da circa 110 metri da via Pianezza nel Comune di Alpignano, all'accesso da via Maria Bricca, per una lunghezza di circa 700 metri, escluso il tratto nelle vicinanze della Pieve di San Pietro.

Ritenuto pertanto opportuno e necessario regolamentare adeguatamente la viabilità e le aree interessate, al fine di consentire il regolare svolgimento delle lavorazioni e garantire l'incolumità pubblica.

Visto il combinato disposto degli artt. 6, comma 4 lett. b) e art. 7 comma 1 lett. a) del Decreto Legislativo 30 aprile 1992 n. 285 “Nuovo Codice della Strada” e s.m.i., il D.P.R. 16 dicembre 1992 n. 495 e s.m.i. e il D.M. 10 luglio 2002.

Dato atto che l'adozione del presente provvedimento rientra nell'ambito delle competenze gestionali del sottoscritto, in qualità di Responsabile del Settore Lavori Pubblici e Ambiente, in forza del Decreto del Sindaco n. 2 del 07.01.2026, con il quale sono state conferite le funzioni di cui all'art. 107 del D. Lgs. 267/2000 e s.m.i.

### **ORDINA**

- 1) dalle ore 7,00 del **19/01/2026** alle ore 19,00 del **28/01/2026** e comunque sino a fine lavorazioni, lungo il percorso ciclo-pedonale, da circa 110 metri da via Pianezza nel Comune di Alpignano, all'accesso da via Maria Bricca, per una lunghezza di circa 700 metri, escluso il tratto nelle vicinanze della Pieve di San Pietro:
  - l'istituzione temporanea DI OBBLIGHI E LIMITAZIONI PER IL TRANSITO CON DELIMITAZIONE DI AREA DI CANTIERE;
  - l'istituzione temporanea del DIVIETO DI TRANSITO VEICOLARE E CICLO-PEDONALE; opportunamente individuati dalla segnaletica mobile verticale ed entro i termini temporali prescritti dal Nuovo Codice della Strada e relativo Regolamento di esecuzione e attuazione;
- 2) la rimozione coatta, ove necessario, nei giorni, nei luoghi e negli orari sopra indicati, dei mezzi eventualmente presenti che creino intralcio allo svolgimento delle lavorazioni.

### **DISPONE**

che la Ditta BERSISA GIUSEPPE S.a.s., con sede in Leini (TO), in qualità di esecutrice dei lavori, provveda direttamente o tramite l'impresa incaricata all'installazione dell'opportuna segnaletica (anche di preavviso) prevista dal Nuovo Codice della Strada e relativo Regolamento di esecuzione e attuazione che saranno forniti e posizionati a propria cura e spese, occultando quella non più in vigore a seguito della modifica della viabilità, tenendo presente che l'Amministrazione Comunale si intende esonerata da qualsiasi responsabilità per danni a terzi (persone e cose) che dovessero verificarsi in dipendenza delle deviazioni e limitazioni suddette;

che al termine delle limitazioni imposte dalla presente ordinanza, l'eventuale segnaletica temporanea verticale ed orizzontale dovrà essere opportunamente rimossa;

di dare atto che il rispetto delle disposizioni previste con la presente ordinanza sarà garantito dalle Forze dell'Ordine competenti ai sensi dell'art. 11 e 12 del D.lgs n. 285/92 e s.m.i.;

di notificare copia della presente ordinanza alla Ditta BERSISA GIUSEPPE S.a.s., in qualità di esecutrice lavori e agli utenti della strada, mediante affissione della stessa in corrispondenza della viabilità interessata dagli interventi, posizionati a propria cura e spese;

### **AVVERTE**

A carico dei trasgressori alle disposizioni della presente ordinanza saranno applicate le sanzioni amministrative previste dal Codice della Strada.

A norma dell'art. 3 comma 4 della legge 7 agosto 1990 n. 241 avverso la presente ordinanza, in applicazione della legge 6 dicembre 1971 n. 1034, chiunque vi abbia interesse, potrà ricorrere per incompetenza, per eccesso di potere o per violazione di legge entro 60 giorni dall'ultimo di pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte, oppure ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla piena conoscenza del provvedimento.

In relazione al disposto dell'art. 37 comma 3 del Decreto Legislativo n. 285/1992 sempre nel termine di 60 giorni può essere proposto ricorso da chi abbia interesse alla apposizione della segnaletica, in relazione alla natura dei segnali apposti, al Ministero Infrastrutture e Trasporti, con la procedura di cui all'art. 74 del

regolamento, emanato con D.P.R. n. 495/1992.

la presente ordinanza è pubblicata all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi.

ai sensi dell'art. 5, comma 3, della legge 7 agosto 1990 n. 241, il responsabile del procedimento è il sottoscritto Responsabile del Settore Lavori Pubblici e Ambiente, Arch. Raffaele Fiorelli.

Pianezza, lì 16/01/2026

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

FIORELLI Arch. Raffaele

*(Sottoscritto digitalmente ai sensi  
dell'art. 21 del D.Lgs n 82/2005 e s.m.i.)*